

COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 6

Data 16/03/2017

OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'anno duemiladiciasette, il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 12,00, il revisore si è riunito alla presenza del responsabile del servizio finanziario per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerenti la modifica del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Tenuto conto che la TARI sostituisce i precedenti prelievi applicati sino a tutto il 2013 dai comuni per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di delibera consiliare, con la quale si prevedono le seguenti modifiche/integrazioni al regolamento comunale per la disciplina della TARI:

Art. 14 – Riduzioni della tassa

~~5) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.~~

Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione della tassa pari al :

- **50 per cento** se l'uso stagionale è per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sette mesi
- **30 per cento** se l'uso stagionale è per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi ,

Tali condizioni di uso devono risultare da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che le variazioni suindicate non determinano minori previsioni di entrata e non compromettono gli equilibri di bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente modifiche e integrazioni al regolamento relativo alla TARI.

Bentivoglio, 16 marzo 2017

Il Revisore dei Conti
(Dott. Pincelli Aristide)

